

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITATIVO RELATIVO AI SERVIZI DI RISTORAZIONE DI COMPETENZA DEI COMUNI DI LEGNANO E NERVIANO - PERIODO ANNI DUE DALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio, da prestare presso i Comuni di Legnano e Nerviano, ha per oggetto l'attività di controllo della qualità del servizio di ristorazione scolastica e centri ricreativi diurni, degli asili nido comunali e degli utenti domiciliari del Comune di Legnano, svolto in appalto o in gestione diretta con riferimento a quanto indicato dalle "Linee Guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica" (DDG Sanità 1/08/2001 n. 14833) e dalle "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica" (Min. della salute provv. 29/04/2010), come meglio specificato al successivo art. 4.

I successivi articoli regoleranno le prestazioni relative ai due Comuni: la dicitura "L'Amministrazione Comunale" è da ritenersi riferita a entrambi gli Enti, salvo diversa ed esplicita precisazione.

ART. 2 – DURATA E IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

Il servizio di controllo qualità decorrerà dall'aggiudicazione definitiva per un periodo di anni due.

L'importo massimo dell'appalto è:

- di € 36.000,00 oltre IVA per i servizi del Comune di Legnano
- di € 16.393,00 oltre IVA per i servizi del Comune di Nerviano

per complessivi € 52.393,00 oltre IVA.

La stazione appaltante di competenza si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 63 comma 5 per un ulteriore biennio e che pertanto il valore globale dell'appalto ai soli fini di quanto disposto dall'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i è di € 104.792,00 di cui € 72.000,00 per il Comune di Legnano e € 32.786,00 per il Comune di Nerviano.

ART. 3 – CONTENUTO DELL'OFFERTA E PREZZO DELL'APPALTO

L'offerta è omnicomprensiva di ogni costo derivante dall'impiego di personale, dotazioni tecniche, attrezzature, nonché di ogni altro costo relativo ai servizi oggetto del presente capitolo ivi comprese l'assicurazione per la responsabilità civile e contro gli infortuni del personale e ogni altra spesa assicurativa. Ogni costo in tal senso, e quant'altro non sia espressamente previsto dal presente capitolo a carico dei Comuni, è a carico della ditta appaltatrice.

ART. 4 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'espletamento del servizio richiede l'esecuzione delle attività e delle prestazioni di seguito specificate:

PER ENTRAMBE LE STAZIONI APPALTANTI:

La ditta appaltatrice dovrà garantire per il Centro di Cottura utilizzato per la preparazione dei pasti relativi al servizio di ristorazione scolastica, dei centri ricreativi diurni e agli utenti domiciliari e nei terminali di distribuzione (e per Legnano anche nelle cucine dei nidi):

- a) Valutazione igienico-sanitaria;
- b) Controllo Qualità attraverso azioni sistematiche atte a verificare che la ditta incaricata per la produzione dei pasti per il servizio di ristorazione scolastica e centri

ricreativi diurni e degli utenti domiciliari, per la fornitura delle derrate asili nido rispetti il Capitolato Speciale d'Appalto e le normative di legge;

c) Verifica sistematica dell'applicazione del sistema di autocontrollo HACCP, da parte della Ditta appaltatrice del Servizio di ristorazione scolastica, servizio agli utenti domiciliari e altri utenti e fornitura derrate asili nido comunali, in tutte le specifiche fasi della attività;

- d) Supporto all'Ente appaltante, assistenza tecnica e reperibilità in caso di necessità;
- e) Formazione annuale (6 ore) della Commissione Mensa;
- f) Partecipazione, su richiesta, alle riunioni della Commissione Mensa (all'anno massimo quattro per Legnano e due per Nerviano).
- g) Valutazione dell'aggiornamento annuale (menu estivo/invernale compreso menu serale proposto alle famiglie) del menu predisposto dalla ditta di ristorazione in vigore, delle relative tabelle merceologiche e grammature per i servizi di ristorazione scolastica **e, per il Comune di Legnano, anche per gli asili nido comunali.**
- h) Aggiornamento e supporto all'Ente appaltante con riguardo alle novità legislative in merito alla produzione e somministrazione di alimenti.

PER IL SOLO COMUNE DI LEGNANO:

- a) Valutazione ed aggiornamento dei manuali di autocontrollo asili nido comunali (da fornire in formato elettronico modificabile);
- b) Monitoraggio analitico espletato attraverso l'attuazione delle analisi su superfici ed attrezzature presso gli Asili nido come di seguito indicato: materie prime, prodotti semilavorati, alimenti finiti, superfici, attrezzature, secondo un Piano di analisi da far pervenire da parte dell'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, tenendo presente che il minimo richiesto è così articolato:
 - a. TAMPONI PALMARI E/O SU SUPERFICI: n. 1 tampone mensile c/o ciascun Asilo nido
 - b. ANALISI MICROBIOLOGICHE ALIMENTI: n. 2 analisi mensili c/o ciascun Asilo nido di cui una dell'acqua.

Le analisi di cui sopra dovranno essere espletate presso laboratorio di analisi dotato di una sezione per le analisi microbiologiche e di una sezione per le analisi chimiche e fisiche con certificazione UNI EN ISO 2000:2008 o altra specifica per i laboratori e iscritto al registro regionale della Lombardia, o ad analogo registro di altre Regioni.

- c) Formazione personale asili nido come indicato al successivo articolo 6;
- d) Taratura annuale dei termometri in dotazione presso gli asili nido comunali;
- e) Valutazione igienico-sanitaria delle Cucine degli asili nido comunali.

Variazioni del servizio

Qualora il numero di controlli richiesti dalle Amministrazioni Comunali sulla base delle effettive esigenze contingenti fosse complessivamente superiore a quanto previsto come sopra indicato, la ditta appaltatrice sarà tenuta ad effettuare i controlli aggiuntivi, senza che ciò comporti variazioni del prezzo, nei limiti del 10% in più rispetto al numero di controlli di cui sopra.

ART. 5 – PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI E CADENZA MINIMA DEGLI STESSI

I controlli sono da effettuarsi durante l'intero periodo dell'anno, rispettando il seguente calendario:

- Ristorazione scolastica: secondo calendario scolastico che sarà comunicato annualmente;
- Centri ricreativi diurni: da giugno a settembre secondo il calendario di funzionamento articolato indicativamente su complessive 8 settimane;
- Pasti domiciliari anziani: intero anno solare;
- Asili nido Comune di Legnano: secondo calendario educativo che sarà comunicato annualmente.

I controlli concernenti la valutazione igienico-sanitaria, il controllo qualità e la verifica sistematica HACCP indicati al precedente art. 4, dovranno essere effettuati rispettando la seguente cadenza minima:

- a) centro produzione pasti servizio ristorazione scolastica/pasti domiciliari/pasti al crudo asili nido:
 - o n. 2 sopralluoghi mensili (per Ente)
- b) punti terminali di distribuzione del servizio di ristorazione scolastica e centri ricreativi diurni come indicati al successivo articolo 7:
 - o minimo n. 1 sopralluogo mensile in ogni refettorio oltre a max 4 sopralluoghi (per Legnano) e max 2 (per Nerviano) mensili su richiesta per necessità specifiche (es. anomalia servizio)
- c) asili nido Legnano: n. 3 sopralluoghi mensili (uno per ogni Asili nido).

La Ditta appaltatrice dovrà stilare un dettagliato report per ogni controllo effettuato che dovrà essere reso disponibile nella piattaforma informatizzata di cui all'art. 7.

Tutti i report relativi al servizio di ristorazione scolastica, centri ricreativi diurni, asili nido e pasti domiciliari dovranno essere messi a disposizione del Servizio Istruzione entro il giorno successivo a quello della rilevazione.

Eventuali situazioni anomale riscontrate dovranno essere comunicate tempestivamente, entro la giornata di effettivo servizio successiva alla data di accadimento dell'episodio negativo.

Entro il sesto giorno lavorativo di ogni mese dovrà essere reso disponibile, in forma grafica e con commento, un rapporto riepilogativo dell'andamento del servizio riferito al mese precedente, relativamente alla ristorazione scolastica.

ART. 6 – FORMAZIONE (SOLO LEGNANO)

La formazione rivolta al personale comunale (asili nido) dovrà essere finalizzata al mantenimento e all'aggiornamento delle competenze e delle professionalità interessate a garantire il rispetto della normativa, le corrette condizioni igienico-sanitarie, la gradibilità delle preparazioni, nonché la corretta applicazione del manuale di autocontrollo.

Sono da garantire complessivamente almeno n. 6 ore annue di formazione per il personale degli asili nido.

E' altresì da prevedere un incontro annuo rivolto ai genitori sulle problematiche della nutrizione infantile.

ART. 7 – SISTEMA RILEVAZIONE DATI

La ditta attiverà un sistema di rilevazione dell'accettabilità dei pasti su supporto informatico (tramite collegamento a sito internet dedicato, raggiungibile da smartphone o pc) che

consenta di avere il dato sull'accettabilità dei pasti in tempo reale per poter intervenire tempestivamente sul servizio con i dovuti correttivi.

La ditta si impegna a mantenere a proprio carico la gestione e la manutenzione del software per detta rilevazione.

La ditta si impegna ad organizzare, qualora necessario e richiesto dall'Amministrazione comunale, un momento di formazione rivolto ai componenti della Commissione Mensa e ai genitori volontari per l'utilizzo del programma di rilevazione.

ART. 8 – LUOGHI E PERSONALE SOGGETTI AL CONTROLLO

Il servizio deve essere effettuato presso tutte le strutture utilizzate per l'espletamento del servizio di ristorazione scolastica e centri ricreativi diurni e presso gli asili nido comunali come di seguito elencati e relativamente al servizio dei pasti domiciliari e deve riguardare tutto il personale utilizzato per i servizi stessi.

Elenco strutture:

COMUNE DI LEGNANO

ASILI NIDO COMUNALI:

- 1) SALVO D'ACQUISTO - VIA COLOMBES 23
- 2) ALDO MORO - VIA N. SAURO 20
- 3) MADRE TERESA DI CALCUTTA - VIA N. SAURO 20

SCUOLE DELL'INFANZIA:

- 1) MATERNA CENTRALE - VIA CAVOUR 7
- 2) MATERNA COLLODI - VIA PISA 56
- 3) MATERNA ANNA FRANK - VIA COLOMBES

SCUOLE PRIMARIE:

- 1) E. DE AMICIS - VIA RATTI 1
- 2) DON MILANI - VIA BISSOLATI 15
- 3) G. MAZZINI - PIAZZA TRENTO TRIESTE 2
- 4) G. CARDUCCI - VIA XX SETTEMBRE 2
- 5) A. TOSCANINI 1 - VIA PARMA 66
- 6) G. DELEDDA - VIA PARMA 75
- 7) A. MANZONI - VIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU' 36
- 8) G. PASCOLI - VIA COLOMBES 18
- 9) G. RODARI - VIA DEI SALICI 4
- 10) L'ARCA - VIA ABRUZZI 21

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:

- 1) F. TOSI - VIA SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU' 36
- 2) DANTE ALIGHIERI - VIA ROBINO 25
- 3) BONVESIN DE LA RIVA - VIA BONVESIN DE LA RIVA 1
- 4) KOLBE - VIA ABRUZZI 21

CENTRI RICREATIVI DIURNI (2/3 CENTRI A ROTAZIONE TRA I PLESSI SCOLASTICI)

COMUNE DI NERVIANO

SCUOLE DELL'INFANZIA:

- 1) Infanzia Garbatola – Via S. Francesco
- 2) Infanzia S. Ilario – Via Torricelli
- 3) Infanzia Via dei Boschi

SCUOLE PRIMARIE:

- 1) Primaria Via Roma
- 2) Primaria S. Ilario – Via Trento
- 3) Primaria Garbatola – Via F. Filzi
- 4) Primaria Via dei Boschi

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

- 1) Secondaria di 1° grado – Via Diaz

ART. 9 – OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE E DELLO STAFF TECNICO

La ditta appaltatrice nel periodo di validità dell'appalto non dovrà intrattenere rapporti di natura professionale con le ditte appaltatrici dei servizi oggetto di controllo.

Tale divieto è esteso anche ai laboratori di analisi utilizzati.

La ditta appaltatrice dovrà produrre idonea dichiarazione attestante lo stato di cui sopra.

La ditta appaltatrice si impegna a fornire, prima dell'avvio del servizio l'elenco nominativo dello staff tecnico dei professionisti e dei tecnici che verranno impiegati ai fini dello svolgimento del servizio; questo dovrà essere corredata di dati anagrafici, qualifica, titolo di studio, curriculum professionale e aggiornato in caso di sostituzione del personale o di integrazioni dello stesso.

Nel corso dell'esecuzione del servizio di controllo, i professionisti e i tecnici potranno fare uso di macchina fotografica, o videocamera all'esclusivo fine di documentare eventuali circostanze di anomalia comprovabile visivamente in loco, quali a solo titolo di esempio: stato manutentivo di attrezzature, macchine, ecc, verifica di grammature dei piatti, modalità di presentazione, risultanze di verifiche analitiche in loco, ecc.

I professionisti e i tecnici, e comunque tutto lo staff della ditta appaltatrice devono assicurare, nell'ambito delle proprie procedure, i requisiti della massima riservatezza, in merito alle circostanze, agli esiti delle verifiche e dei controlli di cui verranno a conoscenza nel corso dell'espletamento del Servizio di cui al presente affidamento.

ART. 10 - SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO

La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto della normativa in materia sicurezza e tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.L.vo n.81/2008 e s.m.i..

ART. 11 - RISERVATEZZA

Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni su fatti o circostanze concernenti gli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato, ai sensi del D. Lgs.196/2003 e s.m.i..

La ditta appaltatrice, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare ai fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali e sensibili venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto. La ditta appaltatrice tratterà i dati personali e sensibili di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "titolare" ai sensi del suddetto decreto, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

ART. 12 – PAGAMENTI

I pagamenti del corrispettivo offerto in sede di gara avverranno per l'importo di quote mensili, dietro presentazione di regolare fattura, distintamente per ciascun Comune.

Il relativo pagamento avverrà, previa verifica della regolarità della prestazione, a mezzo mandato nei termini previsti dalla legge e previo controllo della regolarità contributiva (DURC). Eventuali contestazioni interrompono detto termine.

Per eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti, dovuti alla mancata o tardiva esibizione della documentazione richiesta, la ditta appaltatrice non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione né avrà titolo a risarcimento di danni, interessi di mora o ad altra pretesa.

In ogni caso, l'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta appaltatrice, la quale è tenuta a continuare i servizi fino alla scadenza degli stessi.

I crediti della ditta appaltatrice nei confronti dell'Amministrazione non possono essere ceduti, senza il consenso dell'Amministrazione stessa.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione dei servizi di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La ditta appaltatrice si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dall'Amministrazione, fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010.

Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto.

ART. 14 – PENALITÀ

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti l'Amministrazione Comunale applicherà le penali di seguito indicate, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni:

- € 100,00 per ritardata presentazione, nei termini prescritti dal presente capitolato, dei report previsti;
- € 400,00 per ogni mancata effettuazione dei controlli previsti nei centri produzione pasti servizio ristorazione scolastica;
- € 200,00 per mancata effettuazione dei controlli previsti nei punti terminali di distribuzione del servizio di ristorazione scolastica e centri ricreativi diurni e relativamente ai pasti domiciliari;
- € 500,00 per mancata effettuazione dei controlli previsti negli asili nido comunali.

Qualora non venissero rispettati gli altri obblighi previsti dagli articoli del presente capitolato per cause imputabili alla ditta appaltatrice verrà applicata una penale nella misura massima di € 300,00 previa contestazione dell'addebito, fatto salvo il risarcimento di ulteriori maggiori danni e l'applicazione degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito (tramite pec) dell'Ente appaltante e dalla valutazione di eventuali controdeduzioni della Ditta appaltatrice a quanto contestato. In particolare, le controdeduzioni dovranno pervenire all'Ente appaltante entro 7 gg. lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che la ditta abbia presentato le proprie controdeduzioni, o

nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all'applicazione della penalità con apposito provvedimento.

Si procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stato assunto il provvedimento.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n.50/2016 con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs n.50/2016, una garanzia definitiva nella misura pari al 10% dell'importo netto contrattuale; se il ribasso di aggiudicazione è superiore al 10 per cento la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Si richiama integralmente l'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di inadempienze contrattuali, comprese le irregolarità contributive e retributive, l'Amministrazione comunale stipulante avrà diritto a valersi, di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della garanzia come sopra prestata e l'appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora l'Ente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa dell'appaltatore, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune. Resta in ogni caso impregiudicata per l'Ente la possibilità di esperire eventuali azioni di risarcimento dei danni subiti.

ART. 16 - SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO

Si richiama l'art. 174 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. E' ammesso il subappalto a terzi nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto. E' vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto di appalto, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- c) totale o parziale del contratto.

E', in ogni caso, fatta salva l'applicazione dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la ditta appaltatrice incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata dall'Ente, fatto salvo il risarcimento per maggiori danni sofferti. L'Amministrazione, potrà rivolgersi ad altra ditta per l'affidamento dell'appalto con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dal Comune a carico della ditta appaltatrice del presente appalto.

ART. 18 – IPOTESI RECESSO CONTRATTO

La ditta appaltatrice non potrà recedere dal contratto, nel corso del suo svolgimento, se non dopo 120 giorni dalla comunicazione all’Amministrazione Comunale fatta pervenire tramite pec e per circostanze debitamente motivate.

Diversamente, l’Amministrazione Comunale applicherà la penale, nella misura massima di € 300,00 prevista dall’art. 14, oltre ad una somma pari alla differenza della maggiore spesa che l’Amministrazione Comunale sosterrà nel quadrimestre successivo al recesso contrattuale.

Si provvederà al recupero di tali somme con la procedura prevista per la riscossione delle entrate comunali, oppure tramite recupero sulle prestazioni già effettuate, antecedenti il recesso contrattuale.

ART. 19 - SPESE, IMPOSTE, TASSE

Dopo l’aggiudicazione si addiverrà alla stesura del relativo contratto, pur restando facoltà dell’Amministrazione ordinare l’avvio dei servizi in pendenza della sua stipulazione ai sensi dell’art. 32, c. 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Sono a carico della ditta contraente tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dal contratto. Per quanto riguarda l’I.V.A si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 20 – RISERVE

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sopprimere alcuni servizi o attività indicate nel presente capitolato, di ampliarne o diminuirne la durata, di sostituire parzialmente o integralmente un servizio con un altro della medesima specie o di sopprimerne uno o più di uno.

In tutti i casi l’Amministrazione Comunale ne darà tempestiva comunicazione all’appaltatore concordando con esso le modalità operative e le eventuali prestazioni.

ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle norme del codice civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti che si rendono applicabili se ed in quanto non in contrasto con le clausole del presente Capitolato.

Art. 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza dell’esecuzione del presente Capitolato e del conseguente contratto saranno competenti: per il Comune di Legnano il foro di Busto Arsizio e per il Comune di Nerviano il Foro di Milano.